

CIRCOLARE N. 8  
20 FEBBRAIO 2008

---

## La Legge Finanziaria per il 2008: le novità in materia di IVA su autovetture e telefonini

---

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Con la presente e successive circolari, lo Studio fornirà sintetiche illustrazioni e/o commenti relativamente alla notevole quantità di novità introdotte dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria per il 2008).

Facciamo notare che la cd. "manovra" di fine anno è completata anche dai seguenti provvedimenti:

- il D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 cd. "collegato"
- il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 cd. "milleproroghe".

La presente circolare anticipa alcune novità in materia di IVA su autovetture e telefonini introdotte allo scopo di rendere la disciplina nazionale conforme alla normativa comunitaria. Tra gli interventi più rilevanti in tema di IVA contenuti nella Legge Finanziaria per il 2008, meritano particolare attenzione quelli che, per l'appunto, hanno interessato la detrazione dell'imposta sui pedaggi autostradali e sui telefoni cellulari, nonché la riscrittura delle regole sul trattamento dell'IVA sulle autovetture.

#### **1. Le novità in materia di IVA su autovetture – L. n. 244/2007 art. 1 comma 261 lett. e) nn. 1 e 2 e g)**

La Legge Finanziaria per il 2008 riscrive le regole di detrazione dell'IVA su autovetture, riformulando la disposizione contenuta nell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 [in particolare nuova lett. c) dell'art. 19-bis1] conformemente ai principi enunciati nella Decisione del Consiglio del 18 giugno 2007 (2007/441/CE) che, come noto, ha autorizzato l'introduzione di limiti forfetari al diritto di detrazione.

Per un ampio commento a tale riguardo si veda anche la circolare di Studio n. 22 del 2007 disponibile nella sezione "Iscritti" del sito [www.fiscoeimpresa.com](http://www.fiscoeimpresa.com).

La disposizione della L. n. 244/2007 ora in commento conferma, quindi, l'applicazione della detrazione forfetaria nella misura del 40%, specificando, altresì, che la limitazione opera "*se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione*", e che "*la disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti*".

A tale proposito, si ritiene opportuno ricordare la posizione assunta da sempre dall'Amministrazione finanziaria e ribadita anche di recente nella C.M. 12 ottobre 2007 n. 55/E, secondo la quale il requisito dell'uso esclusivamente strumentale si verifica solo nei casi in cui i veicoli costituiscano l'oggetto dell'attività (ad es. società di leasing o noleggio, autoscuole, ecc.).

La nuova disposizione si applica a tutti i "veicoli stradali a motore" identificati dalla norma stessa nei "veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero dei posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto".

Continua, invece, ad essere indetraibile l'IVA assolta per l'acquisto dei motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, dei relativi componenti e ricambi e delle spese relative, tranne che per i soggetti per i quali tali beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa. La nuova normativa ammette, inoltre, il diritto alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di carburante e lubrificante e sulle prestazioni d'impiego, custodia, manutenzione e riparazione, **pedaggi**, dei veicoli nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'Iva sull'acquisto.

### **1.1 Autoveicoli ad uso promiscuo**

In base alla previgente lettera e) della tabella B allegata al D.P.R. n. 633/1972, "gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con cilindrata superiore a 2000 cc o 2500 cc se diesel" costituivano "beni di lusso".

Per essi, l'articolo 19-bis 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 ammetteva la detrazione dell'imposta solo se formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa o se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

La Legge Finanziaria per il 2008:

- ha soppresso la lettera e) della suddetta tabella B; la disposizione, in effetti, non risultava più attuale dato che, dal 1 ottobre 1998, non è più ammessa l'immatricolazione di veicoli ad uso promiscuo;
- e, coerentemente, ha eliminato il riferimento a tali autoveicoli dalla lettera a) dell'articolo 19-bis 1.

Pertanto, i veicoli ad uso promiscuo rientrano ora nella più ampia categoria dei "veicoli stradali a motore".

### **1.2 Pedaggi autostradali**

Con interventi modificativi alle lettere e) e d) dell'articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, i pedaggi autostradali sono stati inclusi tra i costi connessi all'impiego del mezzo, per cui la detrazione della relativa imposta segue le regole previste in materia di veicoli, con la conseguente applicazione della misura forfetaria del 40% se il mezzo è destinato ad un impiego non interamente professionale o aziendale (nel senso in precedenza commentato).

### **1.3 Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le disposizioni in materia di IVA auto, compresa quella sulla detraibilità dei pedaggi, si applicano con effetto dal 28 giugno 2007.

Peraltro, si conferma che la detrazione a suo tempo suggerita dallo Studio, per il periodo tra il 14 settembre 2006 ed il 27 giugno 2007 (quindi per il periodo tra la data di effetto della Sentenza della Corte di Giustizia e la data della Decisione del Consiglio dell'Unione europea con la quale l'Italia è stata autorizzata ad applicare il limite di detraibilità forfetaria), nella misura del 40% tiene al riparo da qualsiasi problema (cfr. C.M. 12 ottobre 2007 n. 55/E).

L'I.V.A. eventualmente parzialmente non detratta a partire dalla predetta data, ad esempio perché si è preferito prudenzialmente continuare ad operare secondo il previgente regime – ad es. 15% per acquisti, noleggi e leasing e nessuna detrazione per gli altri costi e spese di impiego ovvero detrazione del 40% sulle spese di cui in precedenza ma nessuna detrazione sulle spese relative ai pedaggi autostradali – può essere portata in detrazione (fino alla misura forfetaria massima ammessa del 40%) nella prima liquidazione periodica utile tramite una semplice annotazione manuale sul registro I.V.A. degli acquisti ovvero sul registro riepilogativo, o nelle prossime dichiarazioni annuali nei termini di cui all'art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 (quindi al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

## **2. Le novità in materia di IVA su telefoni cellulari – L. n. 244/2007 art. 1 commi 261 lett. e) n. 3 e 255**

La Legge Finanziaria per il 2008 modifica anche il regime di detrazione dell'IVA relativa all'acquisto e alla relative spese di gestione di telefoni cellulari.

Con l'abrogazione della lettera g) dell'articolo 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, viene rimosso il limite di detraibilità del 50% previsto dalla precedente normativa.

A partire dal 1 gennaio 2008, pertanto, per la telefonia mobile il diritto alla detrazione IVA viene ad essere regolato dal principio generale dell'inerenza, proporzionalmente, quindi, all'effettivo utilizzo nell'attività di impresa o professionale.

In altri termini la misura della detrazione applicata deve essere oggettivamente dimostrata sulla base del traffico telefonico effettuato ai fini professionali ed imprenditoriali.

Stante la difficoltà di differenziare l'uso personale ed aziendale/professionale, si suggerisce di applicare una percentuale fissa forfetaria di detrazione. A tale riguardo, posto che ai fini delle imposte dirette la percentuale di deducibilità è stata fissata dal legislatore nella misura dell'80% (presupponendo quindi un utilizzo non aziendale o professionale nella misura del 20%), anche ai fini IVA potrebbe essere applicata la percentuale di detrazione dell'80%.

**Si segnala tuttavia che, per espressa previsione del comma 255 dell'articolo 1 della L. n. 244/2007, i contribuenti che eserciteranno la detrazione IVA sulle spese relative ai telefonini in misura superiore al 50%, saranno esposti ad iniziative di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.** Il comma citato prevede infatti che, nel fissare i criteri selettivi per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica per il quinquennio 2008-2012, dovrà essere stabilita *"la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione"*.

Tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008.

### **3. Uso familiare o personale dei veicoli e dei telefoni cellulari – L. n. 244/2007 art. 1 comma 261 lett. a)**

La Legge Finanziaria per il 2008 modifica anche l'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l'irrilevanza, ai fini impositivi IVA, dell'uso personale o familiare da parte dell'imprenditore o della messa a disposizione, a titolo gratuito, a favore del personale dipendente:

- dei veicoli stradali a motore per il cui acquisto (ovvero anche leasing o noleggio) la detrazione dell'IVA sia stata operata nella misura del 40%;
- dei telefoni cellulari per i quali sia stata detratta una quota di IVA relativa all'acquisto (ovvero anche leasing o noleggio) o alle relative spese di gestione, non superiore alla misura in cui gli stessi sono utilizzati nell'attività di impresa o professionale.

Ove non sia verificata la condizione richiesta dalla norma, l'uso personale ovvero la concessione a titolo gratuito a favore di dipendenti dei beni sopraindicati determinerà l'effettuazione di un'operazione imponibile da assoggettare ad IVA sulla base del valore normale.

Tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008.